



REP00-0000037
N° 0024703 P.G.
[II.1/F0001-11]

Bergamo, 03/03/2011

ORDINANZA N° 37

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da aedes albopictus (zanzara tigre) nel territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha già emanato "provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da aedes albopictus (zanzara tigre) nel territorio comunale" per gli anni 2007/2008/2009/2010, con le seguenti ordinanze sindacali n. 42 del 04/04/07, n. 52 del 04/02/08, n. 73 del 22/01/09 e n. 12 del 22/12/09;

Richiamate le premesse e le disposizioni contenute nei provvedimenti citati e considerato che è ormai riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara aedes albopictus, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di aedes albopictus, in particolare relative alle segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì e Rimini, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Dato atto che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità e la stessa Regione Lombardia già con nota del 03/10/07, invitava ad attivare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende mantenere in essere ed implementare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della A.S.L. della Provincia di Bergamo, con nota del 17/02/11 Prot. U0019549/III.7, ha proposto l'adozione di iniziative e provvedimenti, consistenti in informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, adozione ordinanza sindacale con obblighi per soggetti pubblici e privati, nonché periodici trattamenti larvicidi e adulticidi in aree pubbliche;

La lotta alla zanzara tigre, non può avere esiti positivi senza un attivo coinvolgimento dei cittadini, infatti i siti a rischio di infestazione nelle aree pubbliche sono il 10-20 % del totale e il rimanente 80-90% è di proprietà privata ed è quindi necessario che i cittadini mettano in atto misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti proposti dal Servizio di Igiene e Sanità

Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della A.S.L., dato che la Provincia di Bergamo, sulla base delle mappature effettuate nel corso degli anni 2007/2010, è risultata stabilmente e fortemente interessata dalla presenza della zanzara tigre;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
Visto il Regolamento Locale d'igiene;
Visto la nota della Regione Lombardia del 03/10/07 prot. H1.2007.0042679;
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Visto l'art. 22 dello Statuto comunale;
Visto il parere espresso dal competente dirigente;

ORDINA

a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private:

1. nei mesi invernali di:

- eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto,
- eseguire due interventi aduldicidi, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:
 - cantine;
 - locale caldaia;
 - locali pompe di sollevamento;
 - solaio;
 - vasche settiche;
 - camere di ispezione rete fognaria;

2. nei mesi primaverili ed estivi di:

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.)
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli, inoltre, in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

3. in particolare dal 1 maggio al 30 ottobre si dovrà anche:

- con cadenza ogni 15 giorni pulire e trattare con prodotti larvicidi* i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc);
- con cadenza ogni 30 giorni trattare con prodotti aduldicidi** le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà; tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti di libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo.

* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il bacillus turigensis disponibile presso le farmacie e i negozi specializzati.

** il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il piretroide di sintesi disponibile presso i negozi specializzati e i consorzi agrari.

ORDINA ALTRESI'

- A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:
- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
- B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:
- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
 - mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua;
 - eliminare le eventuali sterpaglie;
- C) a tutti i conduttori di orti di:
- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:
- **adottare** tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
 - **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
 - **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune di Bergamo e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento;
 - **non consegnare** alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione copertoni contenenti acqua;
- F) ai responsabili dei cantieri:

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

G) alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:

- **provvedere**, dal 1 maggio al 30 ottobre all'esecuzione di periodici trattamenti adalticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune di Bergamo e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., la data e l'ora dell'intervento.

AVVERTE CHE

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

DISPONE CHE

Il Corpo di Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie, nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, siano incaricati della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le sanzioni ai trasgressori previste,

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro della presenza dei prodotti per la disinfestazione e/o dei documenti di acquisto dei medesimi da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.



Il Sindaco
dott. Franco Tentorio